



Associazione Pro Loco San Leo

Contrada Michele Rosa, 1 - 47865 SAN LEO (RN) C.f. e P.IVA 00199380415

Assemblea generale straordinaria dei soci della Pro Loco San Leo.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA in II convocazione.

Il giorno ventisette del mese di aprile dell'anno duemiladiciannove (27/04/2019), alle ore 16.00, si è riunita, regolarmente convocata, nella propria sede distaccata di San Leo, Contrada Michele Rosa, 17 (Biblioteca GB. Marini), in seconda convocazione l'Assemblea generale straordinaria dei soci dell'Associazione Pro Loco San Leo - essendo andata deserta la prima convocazione indetta per il giorno 26/04/2019, ore 07.30, stesso luogo - per approvare il seguente ordine del giorno:

Modifica dello Statuto vigente della Pro Loco San Leo per adeguarlo al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni anche ai fini dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore.

Il presidente della Pro Loco San Leo Marco Perazzoni assume la presidenza dichiarando aperta l'adunanza e chiama fungere da segretaria Mariella De Marini.

Il Presidente, constata:

- che l'Assemblea è stata convocata regolarmente, nel rispetto dello Statuto vigente;
- che la prima convocazione indetta per il giorno 23 aprile 2019, ore 7.30 è andata deserta;
- che l'Assemblea è regolarmente costituita essendo presenti, in proprio o per delega, n. 21 dei 32 soci iscritti e in regola con il versamento della quota sociale e dotati di diritto di voto, nelle persone di seguito elencate:

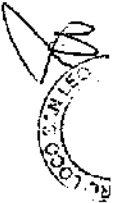
Battistini Maria Teresa, De Marini Benedetta, De Marini Mariella, Flenghi Elena, Flenghi Giuliana, Flenghi Giuseppe, Flenghi Mario, Flenghi Matteo, Mack Gabriele Dorothe, Masi Luciana, Monacchi Roberto, Nucci Samuele, Perazzoni Edoardo, Perazzoni Marco, Perazoni Massimo, Piccari Martina, Proietti Patrizia, Righetti Angelo, Sebastiani Vincenzo, Testi Mara, Tosarelli Alessandro.



Il presidente, visto quanto sopra riportato, dichiara validamente costituita l'Assemblea in seconda convocazione e apre i lavori proponendo la nomina di due scrutatori nelle persone Mack Gabriele Dorothe e Perazzoni Edoardo: l'Assemblea approva con 19 favorevoli e due astenuti; i nominati accettano.

Il Presidente riprende la parola e ricorda che la Pro Loco San Leo, già fondata nel 1938, è stata costituita il 21/11/1965 con atto registrato a Novafeltria il 22/11/1965 al n. 360 Mod. I Vol.27, che il suo statuto è stato poi modificato il 18 aprile 1973 e ancora il 06 settembre 2008; illustra poi all'Assemblea le modifiche dello Statuto dell'Associazione poste all'ordine del giorno e in particolare si sofferma sulle ragioni delle variazioni proposte confrontandole con lo statuto in vigore, specificando che il nuovo testo si accorda quanto recentemente concordato tra il Comitato regionale UNPLI Emilia Romagna e la Regione Emilia Romagna. Nella formulazione qui proposta, il nuovo statuto permette l'iscrizione nel registro delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e di poter quindi partecipare alle iniziative e bandi regionali in materia di turismo, valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, antropologico e delle tradizioni locali previsti dalla legislazione vigente e in particolare dalla Legge Regionale 9 dicembre 2002, n. 34 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale" e dalla Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 5 "Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco".

Le innovazioni proposte riguardano aspetti che lo Statuto in vigore rimanda a regolamenti interni o direttamente al Codice Civile, quali le norme per l'elezione degli Organi dell'Associazione e il loro funzionamento e responsabilità, l'attività dei soci, la formazione delle entrate e del patrimonio, il rendiconto economico e finanziario annuale, la durata e lo scioglimento dell'Associazione. Le modifiche proposte, conclude il Presidente, aggiornano e adeguano lo Statuto alle mutate necessità e all'evoluzione della normativa statale e regionale, in particolare con i disposti delle recentissime modificazioni del D. Leg.vo n.117/2017 di cui alla L.17/12/2018 n. 136.



Al termine della discussione viene posto ai voti lo Statuto dell'Associazione Pro Loco San Leo APS con le variazioni di cui si è sopra fatta menzione. Si procede per alzata di mano e vengono contati dagli scrutatori n. 21 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto. Pertanto, a voti unanimi correttamente computati e accertati, l'Assemblea Generale Straordinaria della Pro Loco San Leo, regolarmente costituita come ricordato in premessa, approva all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione Pro Loco San Leo APS, che verrà conservato agli atti come allegato "A" del presente verbale.

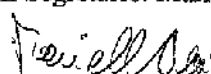
Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione del presente verbale con l'allegato "A" Statuto.

Avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 17:00 del giorno 27 aprile 2019 l'Assemblea Straordinaria viene sciolta previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente: Marco Perazzoni




Il Segretario: Mariella De Marini



Registrato presso l'Ufficio Territoriale di Rimini (TG3)

il 3 MAG. 2019 al n. 2009 serie *IV*

e riscossi euro 220,00 con F24/F23 del 3 MAG. 2019

IL DIRETTORE PROVINCIALE

Donatella Piericoni







STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

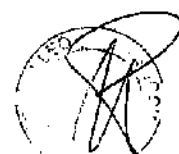
"PRO LOCO DI SAN LEO APS" Ente del Terzo Settore C.I. e P.IVA 00199380415

ART. 1 – COSTITUZIONE – SEDE

1. E' costituita, ai sensi della Legge Nazionale 6 Giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, una Associazione di Promozione Sociale denominata "Pro Loco SAN LEO APS", di seguito rinominata "Pro Loco", con sede nel Comune di SAN LEO (RN), attualmente in via Michele Rosa n.1, e sede secondaria in Via Michele Rosa 19 operante senza fini di lucro. L'eventuale trasferimento di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea Ordinaria.

ART. 2 – COSTITUZIONE - AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITÀ

1. La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche (Soci) che intendono operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, sportivo, storico, artistico del territorio del Comune di SAN LEO e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti e ospiti.
2. La Pro Loco non ha finalità di lucro, inteso come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forma indiretta o differita, e i suoi Soci operano a favore della medesima secondo i criteri del volontariato, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale.
3. La Pro Loco sviluppa la sua attività mediante iniziative quali l'edizione e la pubblicazione di varia natura, installazioni fisse o in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia o all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.
4. La Pro Loco può aderire all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed ai suoi Comitati territoriali nel rispetto dei propri Statuti e normative e/o ad altra Rete associativa di settore.
5. La Pro Loco è apartitica e democratica; non è un'associazione o una formazione politica né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo di enti come sopra definiti.





6. La Pro Loco, oltre che dalle leggi specifiche di settore, è regolata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

7. La durata dell'Associazione è illimitata e il suo scioglimento è regolato dal presente statuto.

ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

1. La Pro Loco è un ente del terzo settore che, in conformità con la legge 106/2016 e il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - anche sostenendo la libera iniziativa dei cittadini che concorrono, singolarmente o in associazione, a perseguire il bene comune - attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117, a favore degli associati e di terzi finalizzate alla promozione, valorizzazione e animazione del territorio, finalità che intende perseguire attraverso le seguenti attività prevalenti:

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio

Tali attività di interesse generale potranno più specificamente declinarsi nelle seguenti azioni:

- a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, anche proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico - monumentale, artistico e ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
- b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servono ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti a San Leo e la qualità della vita dei residenti.



- c) stimolare e promuovere l'ospitalità, l'educazione turistica e d'ambiente, la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del turismo;
- d) stimolare, promuovere ed attuare attività tendenti a richiamare ospiti e visitatori per un incremento turistico nel paese;
- e) proporre e sollecitare le varie Autorità competenti, anche ad assumere provvedimenti rivolti a migliorare l'offerta turistica di San Leo attraverso la tutela e il recupero del suo patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico, storico, culturale, folcloristico ed enogastronomico;
- f) fornire agli ospiti e villeggianti servizi di assistenza e informazione idonei alla fruizione delle risorse del territorio, delle strutture ricettive e di accoglienza;
- g) promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio quali proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli Stati in cui sono emigrati i nostri cittadini o da cui provengono gli immigrati residenti nel nostro territorio comunale.

2. Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Soggetti o Enti pubblici e privati.

3. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.



4. Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse anche attività diverse rispetto al precedente punto 1, se regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti, nel rispetto dell'art. 6 del D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117.

ART. 4 - SOCI

1. I Soci della Pro Loco San Leo si distinguono in:

- a) Soci Ordinari;
- b) Soci Sostenitori;
- c) Soci Onorari.

2. Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea. Possono essere iscritti come soci tutti i residenti nel territorio del Comune di San Leo e altresì coloro che, pur non residenti, sono interessati all'attività della Pro Loco San Leo.

3. Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie.

4. Sono Soci Onorari coloro che vengono denominati tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco San Leo o che hanno dato lustro al Comune di San Leo.

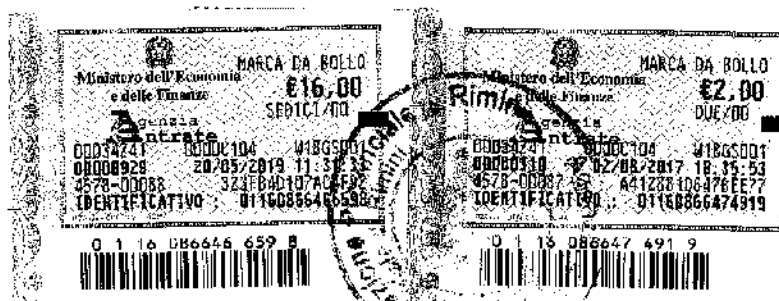
5. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può cessare solo nei casi previsti dal presente statuto. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei; non sono ammesse limitazioni della partecipazione alla vita associativa.

ART. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale mantengono il diritto di voto.

2. Tutti i Soci hanno diritto:

- a) a concorrere alla elaborazione del programma della Pro Loco, nonché di partecipare alle attività e alla vita associativa in genere, previo adempimento degli obblighi del socio;
- b) a ricevere la tessera della Pro Loco e usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera;



- c) a partecipare alle assemblee;
 - d) a ricevere le pubblicazioni periodiche della Pro Loco;
 - e) a frequentare i locali della Pro Loco;
 - f) ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di attività quali cene sociali, acquisto pubblicazioni, biglietti di ingresso a manifestazioni promosse e/o organizzate dalla Pro Loco;
 - g) di approvare i bilanci e di eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
 - h) di essere eletti, se maggiorenni, alle cariche direttive della Pro Loco;
 - i) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti della Pro Loco.
3. I soci minorenni potranno esercitare i diritti di voto e di rappresentanza all'interno dell'Assemblea attraverso gli esercenti la potestà genitoriale.
4. I Soci hanno l'obbligo di:
- a) rispettare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali della Pro Loco nonché di sostenerne le finalità;
 - b) versare nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota associativa e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dalla Pro Loco;
 - c) non operare in concorrenza e/o contro l'attività della Pro Loco.

ART. 6 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO.

1. L'ammissione di un nuovo Socio avviene su richiesta scritta al Consiglio Direttivo della Pro Loco indicando nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonico ed e-mail, dichiarando di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l'ammissione, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale, purché sia corrisposta nel contempo la quota associativa annuale. Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni debbono essere comunicate in forma scritta entro trenta giorni all'interessato che ha facoltà di presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, chiedendo che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci che delibera sulla richiesta in occasione



della prima convocazione utile.

2. La quota associativa rappresenta unicamente un contributo periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, è intrasmissibile e non rivalutabile, non costituisce titolo di proprietà o partecipazione a proventi e ha valore annuale.

3. L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo della Pro Loco San Leo: per dimissioni, per decesso, per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti della Pro Loco. Eccetto l'esclusione per dimissioni o decesso, prima di procedere all'eventuale esclusione di un socio, allo stesso vanno contestati per iscritto gli addebiti mossi, consentendo facoltà di replica entro 30 giorni dall'invio della comunicazione. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di convocare il socio interessato per un contraddittorio e una disamina degli addebiti. Nel caso di esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata, dopo la quale l'esclusione diventa operante con relativa annotazione nel libro dei soci.

ART. 7 – ORGANI

1. Sono organi della Pro Loco:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il vicepresidente;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) Il Revisore dei Conti.

2. Sono organismi ausiliari della Pro Loco:

- a) il Segretario
- b) il Tesoriere
- c) il Presidente Onorario

3. L'Organo di Controllo citato al punto 1, verrà nominato qualora ricorrano le condizioni di cui



all'art. 30 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, richiamate all'art. 12 del presente statuto.

4. Il Revisore dei Conti citato al punto 1, verrà nominato qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117, richiamate all'art. 13 del presente statuto.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è il massimo organo della Pro Loco e determina gli indirizzi e le direttive per la realizzazione delle finalità sociali; rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i Soci. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata.

2. Alle Assemblee hanno diritto di voto i Soci che abbiano versato la quota associativa sia dell'anno precedente che dell'anno in corso, entro il termine previsto con apposito Regolamento e comunque prima della data di svolgimento di ogni Assemblea. E' consentita la delega, da rilasciarsi ad altro socio in forma scritta con firma autografa di entrambe le parti.

Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare sino al massimo di tre associati. Non possono partecipare alle assemblee né votare nelle stesse, i soci che siano nella condizione di sospensione dall'Associazione.

3. All'Assemblea prendono parte, senza diritto di voto, tutti i Soci che hanno versato la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea.

4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è presieduta dal Presidente della Pro Loco o in sua assenza dal Vice Presidente, assistito dal Segretario. In caso di loro assenza, l'Assemblea elegge tra i Soci presenti il Presidente dell'Assemblea; allo stesso modo l'Assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.

5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce il luogo di svolgimento, la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci in regola con il versamento della quota dell'anno in corso,





almeno quindici giorni prima della data fissata mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria o fax o posta elettronica o con affissione dello stesso nella sede della Pro Loco, o tramite pubblicazione elettronica sul sito internet della Pro Loco stessa e/o nei punti esterni di maggiore visibilità.

6. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno 24 ore dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. Gli astenuti non vengono conteggiati.

7. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente come indicato al punto 17 del presente Statuto e quando previsto, approva negli stessi termini il bilancio sociale; può deliberare sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci. Può essere convocata anche su richiesta sottoscritta e motivata da almeno 1/3 dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio o dal Presidente, e delibera sugli argomenti per cui è stata convocata.

8. L'Assemblea ordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto ove gli stessi lo prevedano; approva e modifica i regolamenti compreso quello dei lavori assembleari; elegge e revoca i componenti degli organi sociali e ne delibera i compensi, se e come previsti dalla legge; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso; delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione ed espulsione; delibera sugli altri argomenti che l'atto costitutivo o lo statuto le attribuiscono.

Se lo statuto



11. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente per deliberare eventuali modifiche all'atto costitutivo o al presente statuto o lo scioglimento della Pro Loco. L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio o del Presidente.
12. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quinti degli associati. La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei presenti. Nella seconda eventuale convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
13. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.
14. L'elezione del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo avviene per votazione a scrutinio segreto, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, indicando un numero di nominativi pari a quello dei componenti dell'Organismo da eleggere; le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale. L'esito delle votazioni sarà convalidato da almeno due scrutatori indicati dal Presidente e accettati dall'Assemblea.
15. Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.
16. L'eventuale scioglimento della Pro Loco deve essere deliberato secondo le disposizioni di cui al successivo art. 18.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO





1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci; è composto da un numero di **cinque** membri. Tuttavia, per assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti l'assemblea ordinaria elettiva può deliberare l'aumento, prima dell'elezione, del numero dei componenti da eleggere fino ad un numero comunque non superiore ad un quinto dei soci iscritti e sempre di valore dispari.
2. L'Assemblea, dopo avere fissato il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, elegge tra i Soci i componenti del Consiglio direttivo con votazione segreta.
3. Il Consiglio Direttivo si insedia nella sua prima adunanza, su convocazione del Consigliere anziano che la presiede, entro trenta giorni dalla sua elezione e procede all'elezione del Presidente e del Vicepresidente.
4. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica **quattro anni**, e comunque fino all'assemblea ordinaria ove si procede al rinnovo delle cariche e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei Componenti.
6. I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.
7. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Se non vi sono più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei suoi componenti, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.



8. Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei soci non approva il bilancio consuntivo economico e finanziario. In questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il bilancio, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

9. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

10. Il Consiglio Direttivo attua gli indirizzi dell'Assemblea ed è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta al Consiglio Direttivo: la tenuta delle relazioni con gli Enti Locali e Territoriali e le Istituzioni; l'elaborazione e l'attuazione dei programmi di attività, l'affidamento di incarichi di lavoro; l'elaborazione di progetti finalizzati all'ottenimento di finanziamenti da parte di Enti Pubblici e di soggetti privati; la gestione del patrimonio sociale; coadiuvare il Presidente nella formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, nella stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

11. I membri del Consiglio direttivo debbono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, entro trenta giorni dalla loro nomina, nei modi previsti dalla normativa vigente.

12. Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco che possono partecipare senza diritto di voto.

13. Dalle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

ART. 10 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente della Pro Loco San Leo è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto, che dovrà avvenire entro trenta giorni



dall'Assemblea di elezione delle cariche.

2. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio direttivo al suo interno a scrutinio segreto.
3. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato.
4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.
5. In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo il quale provvederà all'elezione del nuovo Presidente entro un termine di 45 giorni.
6. Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco, ha la responsabilità della sua amministrazione, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, ne convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile della Pro Loco.
7. Il Presidente è assistito dal Consiglio Direttivo.

ART. 11 - SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il Segretario e il Tesoriere sono incarichi operativi in seno al Consiglio Direttivo e sono eletti con votazione segreta che possono essere ricoperti, anche congiuntamente, da qualunque Consigliere diverso dal Presidente. Se non Consiglieri sono eletti dall'Assemblea dei soci assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
2. Il Segretario assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco.
3. Il Tesoriere cura, insieme al Presidente, la tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria

ART. 12 – ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo deve essere nominato dall'Assemblea qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa in vigore di cui al comma 2 dell'art. 30 del D.Leg.vo 117/2017 e successive modificazioni.



2. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117.
3. L'Organo di Controllo è composto da tre membri compreso il suo Presidente. È facoltà dell'Assemblea ed in presenza dei requisiti di legge nominare un Organo di Controllo monocratico.
4. L'Organo di Controllo è eletto dall'Assemblea che provvede altresì alla nomina di due supplenti per l'ipotesi in cui l'Organo abbia composizione collegiale e di un Sostituto per l'ipotesi di Organo di Controllo in composizione monocratica.
5. Uno dei componenti dell'Organo di Controllo in composizione collegiale ed uno dei supplenti, ovvero l'Unico Componente ed il relativo Sostituto qualora l'organo abbia composizione monocratica, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile.
6. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
7. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs.vo 3 Luglio 2017 n. 117, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs.vo 3 Luglio 2017 n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
8. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

9. L'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, resta in carica **quattro anni**, salvo dimissioni o decadenza e sono rieleggibili. Qualora nel corso del mandato uno o più di detti componenti dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo vi subentra il supplente che ha ricevuto il maggior numero di voti ovvero quello in possesso dei requisiti di Legge, o il sostituto se trattasi di Organo monocratico.

10. L'obbligo di nomina dell'Organo di controllo cessa se, per due esercizi consecutivi, i limiti di cui al precedente comma 1 non vengono superati.

11. Delle delibere adottate dovrà essere redatto apposito verbale riportato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

ART. 13 – REVISORE DEI CONTI

1. In applicazione dell'art. 31 del D.Leg.vo 117/20,17 La Pro Loco sarà obbligata a nominare un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, qualora superino per due esercizi consecutivi i limiti specificati nella normativa vigente.

2. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117.

ART. 14 - PRESIDENTE ONORARIO

1. Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco e viene eletto con votazione segreta.

2. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti, ferma restando la rappresentanza legale in capo al presidente pro tempore in carica.

ART. 15 - RISORSE ECONOMICHE – PATRIMONIO

1. Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- a) quote e contributi dei Soci;



- b) proventi della gestione del patrimonio;
 - c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - d) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - e) entrate derivanti da gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche o private e delle attività di cui all'articolo 3 del presente statuto;
 - f) prestazioni di servizi convenzionati;
 - g) proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di cui al comma 4 dell'art.3 del presente statuto;
 - h) erogazioni liberali dei Soci e di terzi e titoli di solidarietà;
 - i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni e attività di raccolta fondi;
 - j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
2. Il patrimonio della Pro Loco è costituito da:
- a) beni mobili e immobili di proprietà;
 - b) eccedenze degli esercizi annuali;
 - c) eredità, donazioni e legati;
 - d) quote di partecipazioni societarie;
 - e) obbligazioni e altri titoli pubblici;
 - f) fondo di riserva;
 - g) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
3. Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo incremento.
4. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco San Leo devono essere reinvestiti a favore



delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

ART. 16 – PRESTAZIONI DEI SOCI E VOLONTARI

1. La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.
3. Per promuovere verso i cittadini la cultura della gratuità e del dono e favorire esperienze concrete della pratica del volontariato, in occasione di manifestazioni o specifiche iniziative o progetti afferenti gli scopi statutari della Pro Loco, la stessa potrà, per quell'evento, attività o progetto, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Pro Loco stessa, purché debitamente assicurate. A tal fine verrà istituito uno specifico registro dei volontari singoli che, pur non aderendo alla Pro Loco, intendano contribuire con la loro attività, in forma libera e gratuita, alla realizzazione di iniziative a carattere civico e solidaristico.
4. Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.
5. Il Consiglio Direttivo delibera preventivamente e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 17 – BILANCIO D'ESERCIZIO, BILANCIO SOCIALE E SCRITTURE CONTABILI

1. L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo deve redigere per ogni annualità, in conformità con la normativa vigente, il bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, e da tutti i documenti previsti dalla normativa in vigore; deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro i termini previsti dalla

"A"



normativa vigente.

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3, comma 4 del presente statuto nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
4. Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco e, se previsto dalla normativa vigente, inviato ai soci aventi diritto al voto oppure reso pubblico sul sito sociale.
5. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto riportato all'art. 14 del del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni che deve essere inviato ai soci aventi diritto al voto oppure reso pubblico sul sito sociale e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 18 – SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente restanti, sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente al momento dello scioglimento e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devolute con espresso vincolo di destinazione a fini di utilità sociale in favore di Enti del Terzo Settore con finalità analoghe alla Pro Loco. A tal fine l'Assemblea nominerà un Liquidatore con gli stessi criteri di cui al precedente comma 1.
3. I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici, sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente al momento dello scioglimento e salvo destinazione imposta dalla legge, saranno devoluti al Comune nel cui territorio la Pro Loco ha sede con vincolo di destinazione a fini di utilità sociale.





ART. 19 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina di un conciliatore.
2. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da UNPLI Comitato Regionale Emilia Romagna o dalla Rete associativa di appartenenza.
3. La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.
4. In caso di comprovate difficoltà, l'Assemblea della Pro Loco, convocata in forma straordinaria, può richiedere il commissariamento ad UNPLI Comitato Regionale Emilia Romagna, o alla Rete associativa di appartenenza.

ART. 20- NORME VARIE E FINALI E TRANSITORIE

1. L'atto costitutivo, lo statuto, le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sulla attività, approvati dalla Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge, nei termini previsti.
2. L'approvazione del presente Statuto abroga, sostituendoli, il precedente Statuto, approvato in data 21/11/1965 e registrato a Novafeltria il 22/11/1965, al n. 360 mod. 1 Vol. 27, modificato il 06/09/2008 e registrato a Rimini il 29/09/2008, al n. 11439 mod. III ed altri eventuali statuti, di cui non se ne ha più copia d'origine, ed entra in vigore alla data della sua approvazione.
3. La Pro Loco si iscrive al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D. Leg.vo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio rappresentante o la



Rete associativa a cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto; iscrive nel Registro Unico tutte le modificazioni alle informazioni fornite entro i termini previsti dalla normativa vigente.

4. Una volta iscritta, La Pro Loco indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni esterne gli estremi dell'iscrizione. Nelle more dell'istituzione del Registro unico nazionale, si iscrive ai registri esistenti.

5. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto si applica quanto disposto dal D. Leg.vo. 117/2017 e successive modificazioni e, per quanto compatibili, valgono le norme del Codice Civile e delle specifiche leggi di settore.

6. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore sono operativi al momento della sua istituzione. Tutti gli adempimenti e gli obblighi derivanti dall'approvazione di una normativa specifica sono operanti dalla sua entrata in vigore

